

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Decreto Fiscale 16/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n. 157, estende anche ai tributi locali il ravvedimento operoso lunghissimo, che consente ai contribuenti di sanare la propria situazione debitoria oltre l'anno dopo la scadenza fissata per il versamento.

I contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali, possono sanare la violazione, mediante l'applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato maggiorato della sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonché degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il ravvedimento operoso è da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall'ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario e di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso le cui nuove regole saranno applicate solo **per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024**.

TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

| TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO | PERIODO DI APPLICAZIONE | MISURA RAVVEDIMENTO per le violazioni commesse <u>fino al 31 agosto 2024</u> | MISURA RAVVEDIMENTO per le violazioni commesse <u>dal 1° settembre 2024</u> |
|---|---|--|---|
| Ravvedimento Sprint | Entro 14 giorni dalla scadenza fissata per il versamento | Imposta oltre sanzioni ridotte allo 0,1% (pari a 1/10 dell'1% al giorno) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni | Imposta oltre sanzioni ridotte allo 0,08% (pari a 1/10 dello 0,83% al giorno) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni |
| Ravvedimento Breve | Dal 15° giorno al 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento | Imposta oltre sanzioni ridotte all' 1,5% (pari a 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni | Imposta oltre sanzioni ridotte all' 1,25% (pari a 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni |
| Ravvedimento Medio | Dal 31° giorno al 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il versamento | Imposta oltre sanzioni ridotte all' 1,67% (pari a 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni | Imposta oltre sanzioni ridotte all' 1,39% (pari a 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni |
| Ravvedimento Lungo | Dal 91° giorno di ritardo ed entro un anno dalla scadenza fissata per il versamento | Imposta oltre sanzioni ridotte all' 3,75% (pari a 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni | Imposta oltre sanzioni ridotte all' 3,13% (pari a 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni |
| Ravvedimento molto Lungo <i>Nuova fattispecie</i> | Oltre l'anno ed entro due anni dalla data di scadenza fissata per il versamento | Imposta oltre sanzioni ridotte all' 4,29% (pari a 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni | Imposta oltre sanzioni ridotte al 3,57% (pari a 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Ravvedimento Lunghissimo <i>Nuova fattispecie</i> | Oltre due anni dalla data di scadenza fissata per il versamento | Imposta oltre sanzioni ridotte all' 5% (pari a 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni | Imposta oltre sanzioni ridotte al 3,57% (pari a 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni |
|---|--|--|---|

Nel caso di omissione di presentazione della dichiarazione, il contribuente può sanare tale omissione con una delle seguenti modalità:

| TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO | PERIODO DI APPLICAZIONE | MISURA RAVVEDIMENTO per le violazioni commesse <u>fino al 31 agosto 2024</u> | MISURA RAVVEDIMENTO per le violazioni commesse <u>dal 1° settembre 2024</u> |
|-------------------------------|--|---|---|
| Ravvedimento Breve | Entro 30 giorni di ritardo dalla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione | Imposta oltre sanzioni ridotte al 5% (pari a 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni | Imposta oltre sanzioni ridotte al 3,33% (pari a 1/10 del 33,33%) e interessi legali calcolati a giorni |
| Ravvedimento Medio | Dal 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione | Imposta oltre sanzioni ridotte al 10% (pari a 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni | Imposta oltre sanzioni ridotte al 10% (pari a 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni |

Di seguito un prospetto riepilogativo dei tassi legali di interesse

| Dal | Al | Tasso | Norma |
|------------|------------|-------|------------------------|
| 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | Dm Economia 12/12/2018 |
| 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | Dm Economia 12/12/2019 |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0,01% | Dm Economia 11/12/2020 |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1,25% | Dm Economia 13/12/2021 |
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5,00% | Dm Economia 13/12/2022 |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,50% | Dm Economia 29/11/2023 |

Gli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere calcolati sulla sola imposta, al tasso legale, in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla data dell'omissione fino alla data di effettuazione del versamento.

La formula per il calcolo degli interessi è la seguente:

$$\frac{\text{Imposta non versata} \times \text{Tasso legale} \times \text{Numero giorni di ritardo}}{100 \times 365}$$

Esempio di calcolo interessi:

Imposta non versata di € 100,00 con 300 giorni di ritardo

$$\frac{100,00 \times 2,50 \times 300}{100 \times 365} = 2,05 \text{ €}$$

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando, in corrispondenza di ogni codice tributo, l'anno a cui si riferisce la violazione e l'importo totale **comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi**.

Si invita il contribuente a comunicare al Comune, anche utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, il tardivo versamento, allegando la ricevuta del pagamento.